

BANDO DI CONCORSO

PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DI RICERCA

Delibera Consiglio Dipartimento del 10/07/2014

Codice Bando: BDR 02/2014

Oggetto: Bando di concorso per conferimento di Borse di studio di ricerca ai sensi del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino – DR 3842 del 21/06/2013, modificato con DR 1977 del 05/05/2014.

Scadenza per la presentazione delle domande: **12 settembre 2014 ore 15,30**

Il Direttore del Dipartimento,

- premesso che in data 10/07/2014, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato l'attivazione di n. 1 borsa di studio di ricerca di cui all'art. 1 lettera B) del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino, finanziate nell'ambito della Convenzione stipulata tra il Dipartimento e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino per l'anno 2014, di cui il prof. Raffaele Caterina è Responsabile Scientifico,
- premesso che nella stessa seduta il Consiglio di Dipartimento ha altresì deliberato di dare mandato al Direttore del Dipartimento di espletare le procedure di selezione dei candidati e il conferimento della borsa di studio di cui all'Art. 1 del presente bando,

Indice

la seguente procedura comparativa per l'assegnazione della borsa di studio di ricerca:

Art. 1 Borse di studio di ricerca

Il Dipartimento di Giurisprudenza bandisce **n. 1 (una)** borsa di studio di ricerca ai sensi dell'art. 1 lettera B) del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino - DR 3842 del 21/06/2013, modificato con DR 1977 del 05/05/2014.

Borsa n. 1) durata 3 mesi – importo lordo percipiente pari ad Euro 4.125,00

L'importo della borsa verrà corrisposto in rate mensili posticipate.

La borsa, volta a favorire la formazione del borsista, è destinata allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della Convenzione stipulata tra il Dipartimento e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino per l'anno 2014, di cui il prof. Raffaele Caterina è Responsabile Scientifico.

Il presente bando è pubblicato nell'Albo di Ateneo, sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza (www.dg.unito.it) ed inoltrato tramite news-info@unito.it a tutti gli indirizzi dell'Università degli Studi di Torino.

Ricerca da sviluppare:

Borsa n. 1) ***“Il recupero dei crediti tra imprese e Pubblica Amministrazione***

L'inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento e con il borsista.

Art. 2 Requisiti di ammissione

La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso **del diploma di laurea in Giurisprudenza (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) con votazione minima di 103/110 ovvero di titolo equipollente o equivalente** conseguito presso Università straniera. In tali ultimi casi, qualora il candidato che abbia conseguito il titolo in Paesi extra UE non sia già in possesso della "Dichiarazione di Equipollenza" rilasciata dal MIUR o dall'Università, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice, che si esprimerà ai soli fini della fruizione della borsa di studio di cui al presente bando. I candidati cittadini comunitari in possesso del titolo conseguito in un Paese UE potranno richiedere la valutazione dell'equivalenza del titolo straniero a quello italiano secondo quanto previsto dall'art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001, il cui esito finale – ai soli fini della fruizione della borsa di studio di cui al presente bando – dovrà risultare “positivo”.

I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti **altri requisiti e/o titoli**:

- essere autore di almeno una pubblicazione in materie giuridiche.

E' preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3 Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione i borsisti svolgeranno la propria attività di ricerca, è il **Prof. Raffaele Caterina**. Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività dei borsisti. In caso di grave e continuato inadempimento da parte dei borsisti, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

Art. 4 Prove

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio.

La Commissione dispone di 100 punti da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per la prova orale. Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale. In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero.

Il colloquio è volto a verificare la preparazione del candidato sulla base dell'attività di ricerca da svolgere.

La prova orale si svolgerà il giorno **19 settembre 2014 alle ore 14,30 presso il Campus Luigi Einaudi – Lungo Dora Siena 100, Torino – Settore D1, 2° piano, stanza 25.**

Al termine dei lavori la Commissione, fatto salvo quanto stabilito dal precedente Art. 2 in materia di "equivalenza" del titolo straniero conseguito presso un altro Paese UE, formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento (www.dg.unito.it) e sull'Albo di Ateneo.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente. Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

Art. 5 Commissione

La Commissione, composta da tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, è nominata dal Consiglio del Dipartimento. I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento (www.dg.unito.it).

Art. 6

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, secondo lo schema allegato (**Allegato 1**) e dovrà pervenire **entro e non oltre il 12 Settembre 2014 ore 15,30**.

La presentazione della domanda dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- 1- consegna a mano, personalmente o a mezzo di terza persona munita di delega da parte dell'interessato; la consegna dovrà essere effettuata in busta chiusa (riportando all'esterno i riferimenti della selezione) presso la Reception del Dipartimento di Giurisprudenza (Lungo Dora Siena 100 – 10153 Torino - Settore D2 – 2° piano) nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì, h. 9.00-12.00 / 14.00 – 15.30

- 2- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: giurisprudenza@pec.unito.it, allegando in pdf la domanda di partecipazione firmata e tutta la documentazione richiesta al comma successivo del presente articolo.

Le domande saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro i termini e gli orari sopra indicati.

- Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda (**Allegato 1**) ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- 2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- 3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed eventuale numero telefonico;
- 4) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.

Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea in Paesi extra UE e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza rilasciata dal MIUR o dall'Università, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza indirizzata alla Commissione Giudicatrice, che sarà valida ai soli fini della fruizione della borsa di studio di cui al presente bando.

I candidati cittadini comunitari che abbiano conseguito la laurea in un altro Paese UE presentano la domanda di partecipazione alla borsa di studio citando il titolo straniero nella lingua originale, chiedendo di essere ammessi alla selezione ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione), e inviano al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di valutazione dell'equivalenza del titolo straniero a quello italiano, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 38 del D. Lgs. 165/2001.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Curriculum Vitae;
- b) Elenco delle pubblicazioni;

- c) Copia di un documento di identità in corso di validità
- d) eventuale copia della “Dichiarazione di Equipollenza” del titolo straniero (Paesi extra UE)
- e) copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero (Paesi UE) inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 (solo per i candidati cittadini comunitari che hanno conseguito il titolo straniero in un altro Paese UE).

Art. 7

Conferimento borsa di studio

La borsa di studio è conferita con lettera d'incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal borsista ed essere restituita al Dipartimento unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante pubblicazione della graduatoria sul sito del Dipartimento (www.dg.unito.it) e sull'Albo di Ateneo.

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.

Art. 8

Copertura assicurativa

La borsa è comprensiva del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista. Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 9

Caratteristiche delle borse

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Prevvia disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese. E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino. La sospensione della borsa è disposta con proprio decreto dal Direttore del Dipartimento sentito il Responsabile Scientifico.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10

Diritti e doveri dei borsisti

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura. I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento.

La proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla Convenzione di cui all'art. 1 del presente bando.

L'inosservanza delle norme del presente bando e del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera Consiglio del Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 11

Trattamento dei dati e diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalità inerenti all'eventuale fruizione della borsa di studio. I dati forniti dai candidati saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità.

Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" dell'Università di Torino.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell'Università degli Studi di Torino, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento è il Coordinatore dei Servizi dipartimentali.

Il responsabile del procedimento di accesso è il Coordinatore dei Servizi dipartimentali.

Art. 12

Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle legge vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Torino, 26 Agosto 2014

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Laura Scomparin

